REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Imperia– Sezione Penale
COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Dr. Donatella ASCHERO **Presidente**
Dr. Laura RUSSO **Giudice**
Dr. Caterina LUNGARO **Giudice Estensore**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

CROFT Felix n 19.04.1988 Nizza (F) elett dom presso avv Ersilia Ferrante foro Imperia
ARR 23.07.2016 RIL 25.07.2016

LIBERO PRESENTE

Difeso di fiducia da Avv. Ersilia Ferrante foro di Imperia e Avv. Vitale Gianluca foro di Torino

IMPUTATO

Del delitto p.e p. dall'art. 12 comma 3 lett. a) D.Lgs. 286/98 e succ. modifiche (così specificata l'originaria imputazione, a seguito di odinanza del GIP).
Perché compiva atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Francia di 5 sedicenti cittadini sudanesi (Hussan Adam, Mhamad Hamdon, Fatama Hamdon, Ahomd Hassan Ahmad, Montoser Hassn), persone prive di titolo permanente di residenza in detto Paese. In particolare, trasportava fino alla barriera autostradale di Ventimiglia (ove veniva bloccati dagli operanti) a bordo dell'autovettura CITROEN Xantia con targa francese DP 503GP di sua proprietà i predetti cittadini extracomunitari.
Accertato in Ventimiglia il 22 luglio 2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il **Pubblico Ministero** chiede:
concesse le attenuanti generiche, anni 3 e mesi 4 di recl e €50.000 di multa.
La **difesa** chiede:
riqualificato il fatto ascritto quale ipotesi di cui all'art. 12 c 1 dlvo 286/98 assolversi l' imputato per mancanza di elemento materiale, perché il fatto non sussiste, ovvero non costituisce reato attesa la causa di giustificazione di cui al comma 2 in estremo subordine assoluzione di cui all' 530 c. 2 cpp

SENTENZA
n° 446/17

del 27/04/17

N° 1224/16 R.G.T.

N° 3115/16 R.G.N.R

GP //

Scanned by CamScanner

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto *ex* art. 455 e ss. c.p.p. emesso in data 22.8.2016, il G.U.P. rinviò a giudizio CROFT FELIX JEAN ISIDORE per sentirlo rispondere del reato indicato in rubrica.

Alla prima udienza del 6.10.2016, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive istanze istruttorie; già depositata dalla difesa in sede di lista testi una memoria a firma dell'imputato. Dopo l'ammissione delle richieste di prova, il processo è stato rinviato alla data del 26.1.2017, sede in cui, è stata revocata l'ordinanza di assenza del giudicabile, in quanto presente. Ai fini della sua assistenza, non comprendendo egli la lingua italiana, è stata nominata apposita interprete di lingua francese. Il P.M. ha depositato documentazione attestante l'impedimento dei propri testi.

Il 16.2.2017 sono stati escussi l'App. Scelto Muzio Emiliano e l'App. Armando Francesco in servizio presso i C.C. di Ventimiglia ed è stata prodotta documentazione da parte del P.M. (n. 5 "*autocerficazioni sull'identità di persona*" e n. 3 rilievi fotografici).

Il Collegio ha, poi, proseguito con l'audizione di Lorenzo Palmero, ammesso quale teste ex art. 195 c.p.p.. L'imputato si è sottoposto ad esame. All'esito sono stati sentiti i testi a difesa Roger Camille e, previa rinuncia al teste Moretti, Corbucci Jean, Berthelot Pauline, infine Maffeis Teresa.

La difesa ha effettuato produzioni come da elenco in atti.

Il 16.3.2017 il Collegio ha disposto l'acquisizione di documentazione (estratto pagina on line del giornale "*Il Fatto Quotidiano.it*" del 24.8.2016; *Memorandum D'Intesa tra il dipartimento della P.S. del Ministero Dell'Interno Italiano e la Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno Sudanese per la lotta alla criminalità. Gestione delle Frontiere e dei Flussi migratori ed in materia di Rimpatrio*), e, chiusa l'istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni.

Il 27.4.2017, dopo le repliche, questo Collegio ha emesso sentenza con lettura del dispositivo, riservando giorni novanta per il deposito della seguente motivazione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il presente processo trae origine dall'accertamento eseguito il 22.7.2016 dai C.C. di Ventimiglia nell'ambito dello svolgimento di un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione del favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Alle ore 22,10 circa, gli operanti notarono transitare sulla rampa di ingresso dell'autostrada direzione Francia, un'autovettura francese marca Citroën, modello Xantia, tg. DP503GP, con a bordo alcune persone di colore.

Fu così azionato il sistema luminoso e fermato il mezzo per il controllo.

Dagli accertamenti l'auto risultò di proprietà del conducente, identificato a mezzo patente di guida, nel cittadino francese, di nome CROFT FELIX JEAN ISIDORE, il quale, al momento del controllo, mostrava un atteggiamento "*normale…rilassato*", come dichiarato dall'App. Muzio, "*non propriamente tranquillo*", come percepito dall'App. Armando.

A bordo dell'auto vi erano in tutto cinque soggetti di colore: una donna, due uomini e due bambini piccoli; quest'ultimi, alla vista, secondo la ricostruzione degli operanti, potevano avere una età compresa tra i due e cinque anni.

Le cinque persone non avevano al seguito i documenti e pertanto furono accompagnati presso il competente Comando per procedere all'identificazione.

I soggetti si esprimevano parzialmente in lingua inglese; interagivano con il conducente.

Giunti in sede, i soggetti si rifiutarono di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e compilarono solo la scheda autocertificativa della loro identità personale (acquisita agli atti).

I soggetti dichiararono così di essere tutti di origine sudanese e di chiamarsi rispettivamente:

- Hassan Adam nato in data 1.1.1979(sesso maschile);
- Mhamad Hamdon nata il 24.8.1990 (sesso maschile);
- Fatama Hamdon nata il 30.12.1985 (sesso femminile);
- Hassan Ahamad nato il 12.12.2011(minore);

Scanned by CamScanner

- Hassan Montoser nato il 30.2.2014 (minore).

Le cinque persone straniere mostravano, come ha ricordato l'u.p.g. Armando, "*un po' di insofferenza al controllo perché avevano questo senso di smarrimento tra di loro*".
Fu eseguita perquisizione sul soggetto conducente e sul veicolo: furono rinvenuti due coltelli a serramanico vicino al cambio e nessun denaro contante. I coltelli ed il mezzo furono sequestrati.
Gli operanti non effettuarono perquisizione nei confronti dei sudanesi nè accertarono se fossero titolari di un titolo valido per il soggiorno in Italia.
Gli agenti riuscirono a comprendere dalle loro parole in inglese che si trattava di una famiglia (Fatama era la madre, Hassan il padre, i minori i figli mentre Homdom il fratello ovvero lo zio materno).
Tramite ricerche presso i relativi centri di accoglienza, i verbalizzanti identificarono il luogo dove erano alloggiati ovvero la chiesa di San Secondo gestita dalla Caritas di Ventimiglia. Fu inviato un volontario della Caritas, Palmero Lorenzo che riaccompagnò la famiglia presso la relativa dimora.
Palmero, all'epoca, era un volontario del Movimento dei focolari che aiutava la Caritas. In particolare egli si occupava di famiglie con figli piccoli per le quali erano riusciti, non senza difficoltà, ad ottenere l'uso di varie parrocchie di Ventimiglia.
Il sistema era gestito in modo spontaneo dal movimento delle famiglie e a Ventimiglia Alta era stata messa a disposizione la chiesa di San Secondo: le aule di catechismo erano state attrezzate con delle brande e dei materassi e dormivano "*più ammucchiati possibile perché lo spazio era limitato e a volte c'erano anche gruppi familiari diversi nella stessa stanza*".
Non avevano mediatori culturali e stentavano a capirsi con gli ospiti in quanto solo a volte si recava nel campo "*un certo Amed*" (di lingua araba) che dava loro una mano.
Per identificare gli ospitati non avevano delle procedure, solo in seguito iniziarono a formare una sorta di schedario dei soggetti contenente i loro nominativi, formato sulla base delle loro autodichiarazioni aventi ad oggetto nome e cognome (non lo Stato di provenienza) ed eventuali problemi alimentari. Venivano così consegnati dei tesserini al fine di evitare "*che facessero due volte il giro a mangiare*".
In quel periodo il numero di richiedenti ospitalità era di circa 1000 persone. Il giorno dell'accertamento Palmero si trovava ad una riunione organizzativa presso la Cattedrale di Ventimiglia e fu avvertito che occorreva recuperare una famiglia.
Egli non li aveva mai visti prima ma sapeva che altri volontari conoscevano la famiglia stessa in quanto ospitati in una struttura, in particolare "*era un gruppo che corrispondeva a quello che c'era in quella parrocchia*" e quando poi Palmero li riaccompagnò presso la Chiesa di San Secondo, gli altri addetti li riconobbero e gli riferirono che la donna si trovava in stato interessante.
Gli stessi sudanesi sapevano già dove recarsi con i loro bagagli.

***

A seguito del controllo CROFT fu arrestato e, dopo l'udienza di convalida, rimesso in libertà con ordinanza del GIP n. 2362/2016 del Tribunale di Imperia.

***

ESAME DELL'IMPUTATO

CROFT si è sottoposto ad esame e ha fornito la seguente versione dei fatti.

Egli ha affermato di essere pescatore professionista negli Stati Uniti per una parte dell'anno e per la rimanente muratore nelle costruzioni pubbliche in Francia; all'epoca dei fatti si recava spesso a Ventimiglia per aiutare i volontari italiani e francesi nella distribuzione del cibo. In precedenza aveva collaborato con l'associazione Utopia 56 che si occupa di rifugiati e dal Marzo 2016 collaborava con il movimento Nuit Debout Nice e dall'aprile 2016 con Habitat&Citoyennetè.
Ha spiegato, poi, che nel campo di accoglienza della Chiesa di San Secondo, vicino a quello della Croce Rossa, dallo stesso definito "*ufficioso*", un italiano, di cui non ricordava il nome, gli aveva riferito che vi era una famiglia che non si recava al campo e quindi non riceveva alcuna visita dai volontari.

Scanned by CamScanner

Dopo aver aiutato nella distribuzione del cibo, egli - con Paulina (sua fidanzata psicologa) - si offrì di andare a visitare questa famiglia presso la Chiesa di San Secondo, per comprendere, anche attraverso le competenze della compagna, di che tipo di sostegno avessero bisogno.
Dopo averli raggiunti, CROFT e la compagna parlarono con loro "*del più e del meno per portare un aiuto morale*". Essi gli dissero di essere sudanesi.
Come altre volte gli era capitato, dopo aver cercato di dare un sostegno morale, queste persone gli avevano chiesto un passaggio verso la Francia.
In passato si era sempre rifiutato rispetto a coloro che glielo chiedevano e così si rifiutò anche quella volta.
Ripresero a conversare e quelle persone iniziarono a raccontargli la loro storia: provenivano da un villaggio del Darfur e scapparono dal paese dopo che il loro villaggio fu attaccato e incendiato. CROFT continuò ad ascoltarli, sempre rinnovando il suo rifiuto di trasportarli in Francia.
Proseguirono così il racconto, dicendogli che non avevano più soldi. La donna disse di essere incinta (essendo musulmana vestiva con abiti ampi, egli non lo aveva notato fino a quel momento).
Dopo di ché gli venne mostrato il fianco destro del figlio più grande (di circa cinque anni) che dalle ascelle fino al bacino appariva completamente ustionato (egli sapeva che per motivi politici molti migranti rifiutavano eventuali cure).
Le bruciature - come ha precisato CROFT - furono per lui la conferma che la storia che gli era stata narrata corrispondeva a quanto realmente era stato vissuto da quella famiglia.
In particolare egli ha così dichiarato "*ho avuto chiaro, non so dire in nessun altro modo, quello che avrei dovuto fare, quale fosse la mia posizione*".
Così decise di aiutare queste persone ed in dieci minuti, massimo un quarto d'ora, la famiglia raccolse i propri effetti personali.
Pauline aveva assistito solo in parte alla conversazione in quanto, in quel momento, era già andata via per rientrare a Nizza perché la mattina dopo avrebbe dovuto svegliarsi presto per lavorare.
Circa il possesso dei coltelli in auto l'imputato ha dichiarato che gli servivano per la pesca: ne deteneva uno in tasca e uno in macchina e quando saliva in auto era sua abitudine svuotare la tasca.
Al momento del controllo non aveva denaro con sé in quanto aveva utilizzato i contanti a sua disposizione per il pieno di benzina.
Circa il luogo dove avrebbe voluto portate queste persone egli ha riferito "*Volevo portarli a casa mia*", a Vence, "*Non avevo progetti. Non avevo programmi. Sapevo che avrei dovuto nutrirli, dargli la possibilità di lavarsi.*"
CROFT ha precisato altresì che la famiglia gli aveva spiegato "*che non erano in condizioni di rimanere dove erano, cioè a Ventimiglia*". In particolare la donna che parlava bene in inglese (gli altri sapevano l'arabo e poche parole di inglese e francese), gli aveva detto che avrebbero dovuto lasciare il posto dove stavano da alcune settimane, sfortunatamente, per via dell'arrivo di altre persone, in quanto in quel tipo di strutture erano costretti a fare delle rotazioni, pertanto non sapevano dove andare.
Gli parlarono poi di un componente della loro famiglia che era altrove, in Germania. In tal senso egli ipotizzò in quel momento che volessero ritrovarlo.
Ha precisato di aver iniziato ad andare più spesso a Ventimiglia dal mese di Marzo - aprile 2016 quando scoppiò il caso dei migranti ovvero quando il sindaco della città aveva emesso l'ordinanza con cui vietava di nutrirli; all'epoca vi era un gran numero di persone che non trovava posto nelle strutture per carenza di disponibilità nei centri dedicati.
In merito alla Chiesa di San Secondo egli ha affermato che non vi erano mediatori culturali e quanto al cibo a disposizione, egli aveva visto "*dei generi alimentari in pacchetti, delle merendine, delle cose di questo genere*", mentre non erano presenti medici.
Infine ha specificato che furono loro stessi ad identificarsi come appartenenti alla stessa famiglia ("*un padre, una madre, e se ho capito bene l'altro adulto era il fratello della madre, e c'erano i figli della coppia*") e in merito, poi, ad un'eventuale richiesta di asilo politico da parte dei sudanesi, egli ha replicato "*Per un gran numero di ragioni pensavano di non poter rischiare di fare richiesta di asilo politico in Italia, per paura di vedersela rifiutare per via del gran numero di domande d'asilo che ci sono in Italia*". Suppose così che avrebbero voluto ricongiungersi con i parenti in Germania e non sapeva se qualcuno avesse spiegato loro l'eventuale possibilità di accedere ad una forma di protezione internazionale, visto il tipo di struttura che li ospitava.

Scanned by CamScanner

***

In merito a quanto accaduto il giorno dell'accertamento è stata escussa la teste a difesa Pauline Bertholot (compagna di CROFT, diplomata in psicologia clinica) la quale ha dichiarato che spesso accompagnava CROFT a Ventimiglia per portare un sostegno sia alimentare che psicologico ai migranti e quel giorno il suo compagno le raccontò che gli era stata segnalata una famiglia di cui non aveva mai sentito parlare che viveva in una chiesa e allora si convinsero a far loro visita per ascoltare la loro storia.
Una volta giunti sul posto, incontrarono la famiglia composta da una donna (incinta di sei mesi), il marito, il fratello, due bambini, di cinque e di due anni e mezzo.
La donna che parlava bene in inglese narrò la loro storia ovvero che "*la loro famiglia veniva dal Darfur, il loro villaggio era stato massacrato e la casa era stata incendiata mentre loro erano ancora dentro, così sono fuggiti con quello che rimaneva della loro famiglia, e hanno speso tutti i loro risparmi per attraversare la Libia e poi il Mediterraneo*".
La teste ha descritto le persone come "*una famiglia che aveva vissuto dei traumi enormi e che era in uno stato di depressione psicologica*". La madre le disse che il figlio maggiore aveva delle ustioni sul fianco destro ma a lei non furono mostrate. Dopo, poi, tornò a casa sua a Nizza.
Al riguardo la teste ha così precisato "*Avevamo l'abitudine di andare a Ventimiglia sia insieme che separati per conto nostro, e quel giorno era tardi e io avevo voglia di tornare a casa. Felix invece mi ha detto che voleva rimanere ancora un po' per dare una mano, per parlare con dei volontari*" ; quel giorno si era mossa in treno.

I FATTI DI CRONACA DELL'EPOCA:

Dalla documentazione acquisita, nonché dalla cronaca dei giornali del momento, è notorio che Ventimiglia fosse interessata da un flusso migratorio di portata eccezionale a cui la città cercava di sopperire con il centro di accoglienza della Croce Rossa e, a seguito dell'intervenuta autorizzazione del Vescovo, anche tramite il contributo di volontari e l'utilizzo delle chiese come strutture dove alloggiare temporaneamente i migranti.
In concomitanza il Sindaco di Ventimiglia per ragioni igieniche emise un'ordinanza con la quale poneva il divieto di nutrire per strada i migranti; non c'era infatti disponibilità sufficiente nelle strutture ad accogliere tutte le persone arrivate e molte si trovavano per strada (https://www.riviera24.it/2016/08/ventimiglia-ai-migranti-non-serve-altro-cibo-torna-lordinanza-che-vieta-la-somministrazione-di-alimenti-232159/).
Ciò aveva portato anche a delle tensioni tra forze dell'Ordine e volontari al confine (www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/22/ventimiglia-caritas-torna-lemergenza-migranti-e-abusi-per-chi-sconfina-noborder-chi-li-aiuta-viene-multato/511068/).
In questo contesto, il Ministero dell'Interno siglò il *Memorandum D'Intesa tra il dipartimento della P.S. del Ministero Dell'Interno Italiano e la Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno Sudanese per la lotta alla criminalità. Gestione delle Frontiere e dei Flussi migratori ed in materia di Rimpatrio.* Altresì nell'agosto del 2016 giungeva notizia del rimpatrio di 48 cittadini sudanese, prelevati a Ventimiglia e trasferiti a Khartoum (http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/31/migranti-notte-in-cella-e-legati-in-aereo-parlano-gli espulsi-dallitalia-al-sudan-e-il-viminale-tace/3003577)
Tali criticità di Ventimiglia sono state altresì confermate dagli altri testi a difesa in quanto, all'epoca dei fatti, svolgevano attività di volontariato assieme a CROFT.
Hanno spiegato (in particolare Jean Corbucci e Teresa Maffeis) che prima che fosse possibile usare le chiese, i migranti erano talmente numerosi che si accampavano sulle rive del Roja in modo assolutamente non controllato e selvaggio, ciò fino a che il vescovo non decise di aprire le parrocchie all'accoglienza.
In tal senso alla sera venivano liberati i banchi della chiesa per mettere la gente a dormire e, la mattina dopo, veniva rimesso tutto a posto per consentire la celebrazione delle cerimonie religiose.
Nei campi della chiesa erano accolte le famiglie con i bambini mentre nei campi gestiti dalla Croce Rossa si trovavano i maggiorenni.

***

Scanned by CamScanner

In via preliminare alla disamina del fatto occorre affrontare l'eccezione formulata dalla difesa in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata a CROFT che, secondo la tesi argomentativa dell'imputato, dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 12 c. 1 D.L.vo 286/98 in quanto il termine Stato contenuto nella lettera a) del comma 3 sarebbe riferibile solo all'azione diretta del trasporto di clandestini dall'estero verso il territorio italiano e non da quest'ultimo verso paesi esteri, come nel caso di specie.
La tesi sarebbe giustificata dall'assenza della dicitura "altro" nella lettera a), a differenza di quanto riportato nella disposizione contenuta nella prima parte del comma terzo ove si individua la fattispecie nei seguenti termini "*...chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o ovvero compie atti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui...*".
L'argomentazione - benché suggestiva - ad avviso di questo Collegio non può essere condivisa non potendo l'interpretazione della disposizione essere limitata al mero dato letterale ovvero al mancato richiamo della dicitura "altro Stato" nell'ipotesi prevista dalla lettera a) in quanto devono essere tenute in considerazione le modifiche intervenute sulla normativa finalizzate ad esigenze di inasprimento delle sanzioni che hanno così prodotto una legislazione stratificata.
Ciò impone di privilegiare una esegesi delle norme che sia logica, sistematica, conforme con la ratio delle riforme e con gli obblighi di cooperazione internazionale vigenti: la struttura del terzo comma è costituita da una parte generale descrittiva delle condotte sanzionate più gravemente rispetto al primo comma in cui è contemplata l'azione sia dell'ingresso nello stato italiano o estero che della permanenza illegale nello stato italiano e una parte, indicata nelle lettere da a) ad e), che specifica le ragioni in base alle quali il Legislatore ha ritenuto di dover prevedere una pena giù grave.
A tale fine, in ossequio al principio di frammentarietà, la lettera a) pone in rilievo il numero di persone trasportate facendo discendere da tale elemento una maggiore lesione al bene giuridico tutelato dalla norma.
Le due parti del terzo comma (parte generale e l'elemento di specificazione) vanno lette unitariamente e la stessa indicazione riportata nella lettera a) dei termini "ingresso e permanenza illegale" vanno intese nel senso di richiamare quanto già contenuto nella prima sezione del comma di riferimento.
Tale conclusione trova conferma nelle disposizioni europee e nelle convenzioni internazionali alle quali l'incriminazione del favoreggiamento dell'emigrazione illegale verso l'estero si presenta connessa in quanto fonti di obbligo per lo Stato italiano di repressione del fenomeno.
Al riguardo giova evidenziare come la stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbia analizzato la normativa in questione sottolineando, quali elementi di differenziazione tra le condotte di cui al primo e terzo comma dell'art. 12, i soli elementi indicati dalle lettere da a) ad e) (cfr. sentenza n. 331/2011).
La Corte Costituzionale delinea, infatti, la fattispecie come reato a consumazione anticipata, "*che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l'ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»* che va distinta dalla fattispecie di cui al primo comma "*per il concorso di elementi che accrescono, nella valutazione legislativa, il disvalore dell'illecito*", elementi che attengono "*alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lettera a) o dei concorrenti nel reato (lettera d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongano a pericolo la vita o l'incolumità del trasportato o lo sottopongano a trattamento inumano o degradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto (lettera e)*".
Conferma, peraltro, tale impostazione la recente massima della sentenza della Corte di Cassazione (cfr. n. 14654 del 29/11/2016 Ud. *Ced* 269538 non ancora disponibile nel testo) con cui la Suprema Corte, dopo alcune sentenze di senso opposto, afferma la natura circostanziale del comma terzo dell'art. 12 rispetto al primo comma.
In tal senso, quindi, il trasporto di cinque o più clandestini rientra nell'ambito di operatività dell'art. 12 c.

Scanned by CamScanner

3 D.l.vo 286/98 anche ove la finalità sia l'ingresso verso uno Stato estero.
Ritiene pertanto questo Collegio che l'imputazione, così come formulata dal P.M., sia corretta.

***

Soffermandoci ora sulla configurabilità o meno del reato contestato, si rileva in primo luogo che dall'istruttoria è emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Il luogo del controllo, il suo esito, la direzione dell'auto condotta da CROFT dimostrano che l'imputato il 22.7.2016 traportò cinque soggetti stranieri clandestini al fine di procurare loro l'ingresso in Francia.
La difesa ha argomentato circa l'insussistenza del reato sul presupposto che, non avendo gli operanti proceduto alla effettiva identificazione, lo status di clandestino - intendendo per tale colui che fa ingresso in Francia *contra ius* - non può ritenersi provato.
Ad avviso della difesa, in assenza di tali elementi, dovrebbero essere valutate due ipotesi.
In base alla prima, i trasportati dovrebbero essere qualificati come richiedenti asilo, in ossequio alle disposizione del Trattato di Dublino, e quindi avrebbero potuto fare ingresso in Francia per un periodo di tre mesi.
In base alla seconda ipotesi, considerate le condizioni del Paese da cui provenivano, i componenti della famiglia dovrebbero essere trattati come rifugiati, in applicazione della definizione di cui all'art. 1 Convenzione di Ginevra ed, essendo il provvedimento che indentifica i profughi come rifugiati un atto di natura dichiarativa, anche in questo caso i soggetti avrebbero potuto fare ingresso in Francia, anche se per un periodo non superiore a tre mesi.
La tesi della difesa ad avviso di questo Collegio non può essere condivisa: i sudanesi non sono risultati richiedenti asilo e per la condizione di rifugiato sarebbe comunque occorsa una richiesta da parte dei soggetti per poter poi consentire la valutazione della sussistenza dei presupposti; in caso contrario si ammetterebbe, infatti, una circolazione non controllata di tutti gli extraunionisti.
A prescindere da ciò, è pur vero che l'assenza di una formale identificazione rappresenta certamente un *vulnus* alle indagini del P.M. sia perché gli stessi sudanesi avrebbero dovuto essere sottoposti ad azione penale in quanto punibili *ex* art. 10 *bis* D.l.vo 286/98, sia perché la loro individuazione avrebbe consentito un possibile successivo rintraccio finalizzato alla loro escussione per raccogliere elementi utili per la Pubblica Accusa, per la difesa ed, *ex* art. 507 c.p.p., per l'Organo giudicante.
Malgrado ciò questo Collegio non può esimersi dal valutare gli elementi che sono stati raccolti nel corso dell'istruttoria nel suo complesso tra i quali emergono le dichiarazioni rilasciate dall'imputato (valutabili *ex* art. 64 lett a) c.p.p.) oltre che dalla sua compagna, in base alle quali i trasportati erano del Sudan, erano privi di qualsiasi titolo per poter fare ingresso in Francia e non avevano richiesto alcun tipo di protezione internazionale.
Per poter ritenere tale circostanza veritiera occorre, però, in via preliminare, eseguire la valutazione circa la veridicità della versione dei fatti narrata dall'imputato e, di fatto, confermata da Pauline Bertholot. CROFT, nel corso dell'esame, è risultato credibile in ragione dell'atteggiamento tenuto e delle circostanze narrate che, per quanto possibile, alla luce delle evidenze istruttorie offerte dalle parti, hanno trovato un riscontro.
L'imputato ha risposto alle domande in modo composto, distaccato, senza trasmettere le emozioni che poteva verosimilmente aver provato nell'ascoltare la storia di quei migranti e, pertanto, senza aggiungere alle sue dichiarazioni circostanze a suo favore in grado di poter suggestionare con elementi di *pietas* la valutazione della condotta; si pensi per esempio alla descrizione delle ustioni riportate dal bambino e allo stato d'animo da lui provato.
Inoltre CROFT non ha riportato subito nel suo narrato dati oggettivi che avrebbero potuto deporre a suo vantaggio, come lo stato interessante della donna - sul quale egli peraltro ha anche precisato, contra sé, che in ragione degli abiti indossati non era un dato chiaramente visibile, di cui poteva essere certo - oppure l'obbligo per la famiglia di dover abbandonare il Centro di accoglienza.
Quanto raccontato da CROFT trova, poi, conferma in altre prove, ciò per quanto possibile, considerata l'assenza di identificazione dei trasportati.
La composizione della famiglia è stata riportata anche dagli operanti, la gravidanza della donna è stata confermata oltre che dalla compagna dell'imputato anche dal teste Palmero (sentito ex art. 195 c.p.p.),

Scanned by CamScanner

la loro permanenza presso la Chiesa di San Secondo è stata accertata dagli agenti e comprovata da Palmero.
Il vissuto, poi, dei sudanesi è narrato anche da Pauline Berthelot, unico soggetto, unitamente a CROFT, che ha raccolto le dichiarazioni della famiglia e che, ad avviso di questo Collegio, può ritenersi teste credibile.
Sebbene Berthelot, per i sentimenti che la legano all'imputato, possa nutrire interessi contrari ad un esito sfavorevole del processo per il compagno, questo Collegio è dell'avviso che la sua deposizione non sia stata inficiata dal suo coinvolgimento nella vicenda.
Berthelot fornisce una descrizione della famiglia asciutta, sintetica e al contempo esauriente ciò palesemente in ragione delle sue competenze professionali di psicologa che dimostra anche nel delineare lo stato d'animo dei profughi, così come appariva in quel momento.
In assenza di altri elementi offerti dalla Pubblica Accusa, questo Collegio ritiene credibile la versione dei fatti fornita dall'imputato.
Ritenuti, quindi, integrati gli elementi oggettivi del reato contestato, occorre domandarsi, in ragione delle prove offerte dalla difesa e delle relative argomentazioni formulate al riguardo, se sussistano i presupposti, nel caso di specie, per invocare l'operatività di una causa di giustificazione che elimini l'antigiuridicità penale quale lo stato di necessità o la scriminante tipica di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98.
Come è noto si è in presenza dello stato di necessità *ex* art. 54 c.p. quando sussista il pericolo di un danno grave alla persona (cd. situazione necessitante) e un'azione lesiva necessitata.
Il pericolo deve essere attuale (da valutarsi in base al criterio temporale dell'imminenza cronologica del danno), non volontariamente causato dall'agente (nemmeno colposamente) né altrimenti evitabile e relativo ad un danno grave alla persona, da stimarsi in termini qualitativi, in ragione del rango del bene da tutelare, e quantitativi, analizzando il grado di incidenza del pericolo.
Quanto al fatto realizzato in stato di necessità, esso deve presentare, secondo la prevalente giurisprudenza, carattere di indilazionabilità e cogenza e deve essere proporzionale rispetto al pericolo, tenuto conto dei beni in conflitto.
L'agente, poi, può essere scriminato anche se agisce in soccorso di un terzo (cd. soccorso di necessità).
Tale ipotesi, che implica l'assenza dell'obbligo di soccorso ex art. 593 c.p., non legittima il soccorso indiscriminato ma solo quello che si realizza nell'ambito di determinati rapporti tra le parti quali legami familiari o nel caso in cui il bene dal salvare sia di gran lunga superiore a quello da sacrificare.
Ritenendo che il soccorso di necessità presupponga nel caso di specie un pericolo di vita per i sudanesi, questo Collegio non ravvisa i presupposti per poter applicare l'art. 54 c.p. atteso che i trasportati non versavano in un pericolo imminente di vita, come si potrebbe sostenere per chi soccorre i profughi in mare aperto.
Escluso quindi lo stato di necessità, è doveroso valutare se gli elementi di prova integrino la scriminate cd. umanitaria di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98 in ossequio alla quale è giustificata l'azione sorretta dalla finalità di soccorso o aiuto umanitario.
Analizzando i due concetti, questo Collegio è dell'avviso che, in assenza di diverse indicazioni, l'aiuto umanitario sia compatibile solo, alla luce delle interpretazioni che fornisce il diritto internazionale, con un'azione di tipo collettivo.
In altre parole l'aiuto umanitario rappresenta un intervento di solidarietà finalizzato a garantire la salvaguardia dei principi, per prima sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che viene eseguito da organizzazioni private o governative.
In tal senso rappresenta un tipico esempio di aiuto umanitario quanto realizzato, proprio nel caso di specie, dai volontari dei centri di accoglienza consentiti dal Vescovo come quello della chiesa di San Secondo.
Il soccorso, invece, è destinato a scriminare l'azione compiuta anche dal singolo con la finalità di assistere persone in difficoltà in quanto in pericolo: situazione che però, non coincide con lo stato e di necessità quanto ai requisiti di imminenza ed estrema gravità (in caso contrario non si spiegherebbe il bisogno di prevedere espressamente la scriminante di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98, peraltro in via residuale rispetto all'art. 54 c.p. richiamato nella medesima disposizione).
In astratto trattandosi, quindi, di un'azione eseguita dal singolo (CROFT), l'eventuale scriminante tipica, sulla cui esistenza occorre interrogarci, riguarda quella dell'azione finalizzata al soccorso dei profughi.

Scanned by CamScanner

Sul punto corre l'obbligo di precisare che, essendo il reato contestato a consumazione anticipata, non si rilevano profili di incompatibilità nell'invocare l'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98 anche ove la condotta sia stata finalizzata ad un soccorso che si esaurisce in un Paese diverso dallo Stato Italiano, posto che quanto rileva è l'azione tenuta in Italia che è una frazione (la parte iniziale e propedeutica) del soccorso, poiché è solo quella che può essere perseguita dal nostro ordinamento.
Posta questa precisazione, è inevitabile rilevare che l'assenza di un'effettiva identificazione dei profughi pone questo Collegio nella valutazione della condotta nella stessa prospettiva dell'imputato.
Egli ha ascoltato la storia di questa famiglia (composta dai genitori – la madre incinta al sesto mese - lo zio e due minori) proveniente dal Sudan, in particolare dal Darfur, zona certamente nota per i recenti conflitti che l'hanno contraddistinta: il loro villaggio è stato incendiato così la loro casa, proprio mentre essi si trovavano al suo interno. Una volta scappati hanno speso tutti i loro risparmi per attraversare il mediterraneo e giungere in Italia. In quel momento si trovavano ospiti in un centro di accoglienza non governativo che avrebbero dovuto lasciare.
CROFT ha deciso di aiutarli non dopo aver ascoltato la loro storia ma solo dopo aver visto le ustioni riportate sul corpo di uno dei due minori; a quel punto egli ha così dichiarato "*ho avuto chiaro, non so dire in nessun altro modo, quello che avrei dovuto fare, quale fosse la mia posizione*".
In altre parole quanto da loro riferito in quel momento è apparso veritiero poiché le ferite del minore rappresentavano la conferma che quanto raccontato corrispondeva al vissuto di quella famiglia.
E' quindi verosimile ritenere che CROFT in quel momento abbia ritenuto i migranti in pericolo e ciò per una serie di elementi che sono emersi: la famiglia non si trovava in un centro di accoglienza istituzionale, non era stata identificata, non aveva fatto richiesta di protezione internazionale, doveva lasciare il posto ove alloggiava trovandosi così a Ventimiglia, senza possibilità di essere nutrita e con il rischio di essere rimpatriata.
CROFT, quindi, ha ritenuto di dover dare loro un luogo per dormire, mangiare e provvedere alla propria igiene personale, accettando di condurli a casa propria che si trovava a Vence.
Gli elementi fin qui analizzati potrebbero essere ritenuti compatibili con la sussistenza della scriminante di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98 in via, però, putativa.
Ricorre ciò quando ex art. 59 c. 4 c.p. l'agente ritiene, per errore, che esistano circostanze che giustifichino il comportamento. In questo caso la non punibilità dell'agente non è legata alla connotazione del fatto che rimane antigiuridico ma attiene al profilo della colpevolezza, atteso che la punibilità non è esclusa ove l'errore dipenda da colpa ed il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
In tal senso viene escluso il dolo sempre che l'errore ricada sui presupposti di fatto che integrano la scriminante ovvero su una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante.
Quale principio generale l'art. 59 c. 4 c.p. è certamente applicabile anche alla scriminate speciale di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98.
L'imputato ha agito ritenendo che i soggetti fossero bisognosi di assistenza sia per le condizioni fisiche in cui si trovavano sia per il fatto che stava per venir meno l'aiuto umanitario fino a quel momento prestato.
L'erroneità della valutazione discende proprio dal fatto di aver ritenuto il suo soccorso come l'unico possibile.
In realtà, essendo previste, nel nostro ordinamento, in applicazione dei diritti umanitari, forme di protezione internazionale, la famiglia in questione, ove effettivamente del Sudan, con minori ed una madre in stato interessante, avrebbe potuto accedere a tali tipologie di sostengo, sottraendosi così, nell'immediato, all'assenza di un titolo per soggiornare in Italia e di un alloggio. Tale circostanza esclude l'esigenza del soccorso ma la sua erronea supposizione da parte di CROFT appare certamente scusabile alla luce di una valutazione *ex ante* dei fatti.
Secondo quanto riferito a CROFT dai sudanesi, in quel momento per loro erano venuti meno proprio gli aiuti umanitari poiché dovevano abbandonare il centro di accoglienza. La famiglia, peraltro, non era ospite di una struttura governativa che le avrebbe garantito i mezzi per accedere a forme di protezione e sarebbe rimasta a Ventimiglia senza possibilità di essere nutrita. CROFT comprende che quanto raccontato era vero alla vista delle ustioni riportate dal minore, ciò lo ha indotto a credere, nello stato di concitazione del momento, che effettivamente la famiglia avrebbe avuto bisogno di ospitalità ovvero

Scanned by CamScanner

cibo, acqua ed un posto dove dormire e decide di portarli a casa sua pur sapendo che erano clandestini ma ritenendo che la sua azione, in quel frangente, rappresentasse un soccorso per quei migranti.
Va quindi ravvisata nella condotta di CROFT la scriminante putativa di cui all'art. 12 c. 2 D.l.vo 289/98 e, in ossequio, ai principi ormai consolidati dalla Suprema Corte in materia di scriminanti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29/05/2008 *Ced* 240814), l'imputato deve essere mandato assolto *ex* art. 530 c. 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.
La formula dubitativa, ad avviso di questo Collegio, si impone in ragione del quadro probatorio che non consente di ritenere, in via assoluta, certa la prova della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai sudanesi.
All'assoluzione consegue la restituzione, all'avente diritto, di quanto in sequestro.
Riserva giorni 90 per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

CROFT FELIX dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato ex art. 12 c. 2 L. 286/98.
Restituzione di quanto in sequestro a Croft Felix.

Si riserva per i motivi gg 90

Imperia 27/4/2017

Il giudice estensore
Dott.ssa Caterina Lungaro

Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aschero

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 21. 7. 17

IL CANCELLIERE
(Dr. Giuseppina Mezzasalma)

Scanned by CamScanner